

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo R.G. n. 72/2017

DICO S.p.a.

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei

Magistrati:

dott. Antonino La Malfa Presidente

dott.ssa Lucia Odello Giudice Relatore

dott. Luigi Argan Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10 luglio 2017 DICO S.p.A. (in seguito "DICO") ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva di cui all'art. 161, comma 6, 1. fall.; con provvedimento del 14 luglio 2017 il Tribunale di Roma ha concesso a DICO s.p.a. il termine di 60 giorni per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, 1. fall.), nominando quale Commissario giudiziale il Prof. Ma. Bu..

In data 5 settembre 2017 DICO s.p.a. ha presentato istanza in cui ha chiesto al Tribunale di disporre che nulla osta ad effettuare i pagamenti dei compensi ai professionisti che hanno assistito e stanno assistendo la società nella redazione della proposta e del piano concordatari, inclusa l'attività di attestazione e perizie; ovvero, in subordine, di autorizzare i predetti pagamenti, previa sottoscrizione da parte della Società degli incarichi professionali che non siano stati ancora da essa firmati.

Ha dedotto l'istante che il pagamento degli acconti è funzionale ad ottenere l'assistenza professionale indispensabile per la presentazione della proposta e del piano concordatari, e che la legittimità dei pagamenti è stata confermata dalla Suprema Corte con sentenza n. 280/17, secondo cui non necessitano di autorizzazione giudiziale le operazioni di pagamento per le prestazioni professionali funzionali alla predisposizione del piano concordatario da ritenersi di

ordinaria amministrazione. Il Commissario, a seguito di richiesta da parte del Giudice delegato, ha fornito un parere sull'Istanza formulata dalla Proponente, evidenziando il contrasto giurisprudenziale creatosi tra i giudici di merito e la Suprema Corte in tema di pagamento dei professionisti concordato.

Ciò premesso rileva il Collegio che la questione della collocazione del credito preventivo e nel successivo e nel fallimento e la correlata questione della possibilità di ritenere i pagamenti ai professionisti effettuati dal proponente nel corso dei termini concessi quali atti di ordinaria amministrazione è stata ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza, ciò in quanto si contrappongono, nella fase anteriore all'ammissione alla procedura, da un lato l'esigenza dell'imprenditore di contare su professionisti della crisi d'impresa in grado di supportare il progetto di risanamento, dall'altro l'esigenza dei creditori tutti a che le spese derivanti dall'intervento dei professionisti non depauperino del tutto il residuo patrimonio dell'imprenditore.

E ritiene sul punto il Collegio di non aderire al noto principio recentemente espresso dalla Suprema Corte in ordine alla generale prededucibilità dei compensi dei professionisti, e, quindi, alla legittimità dei pagamenti dei compensi posteriori alla concessione dei termini, dovendosi prediligere la tesi restrittiva, ispirata dall'esigenza di limitare il fenomeno della proliferazione della prededuzione a tutela del ceto creditorio anteriore.

Va infatti rilevato, quanto ai pagamenti dei compensi, che il conferimento di un incarico per intervenire in una situazione di grave crisi aziendale deve ritenersi di per sé atto esulante la ordinaria amministrazione, in quanto relativo ad evento di carattere particolare ed eccezionale rispetto ai normali rapporti professionali, commerciali, di fornitura caratteristici dell'impresa. Non può pertanto ritenersi che tali pagamenti siano funzionali alla continuazione della normale attività, 2 essendo caratterizzati da peculiarità temporale e finalistica. Tali atti di straordinaria amministrazione, debbono quindi essere autorizzati qualora si collochino tra gli atti urgenti ed indifferibili. D'altro canto va rilevato che la stessa Corte esclude la legittimità dei pagamenti nel caso di difetto di strumentalità delle prestazioni oggetto di incarico agli scopi e alle esigenze della procedura, nel caso di carenza di diligenza - perizia del professionista incaricato e ove il conferimento dell'incarico si ponga in contrasto con gli interessi dei creditori concordatari, profili apprezzabili solo all'esito della presentazione del piano e della proposta concordataria.

Quanto alla collocazione del credito quale prededucibile, collocazione che sola può giustificare, nel corso del termine concesso, il pagamento del professionista, va posto in rilievo che le disposizioni che stabiliscono la prededuzione dei crediti anteriori costituiscono una eccezione alla regola generale della parità di trattamento dei crediti anteriori, a sua volta espressione del più generale principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 I comma Cost; la disciplina dell'art. 111 II

comma 1.f. richiede quindi un'interpretazione costituzionalmente orientata, necessariamente restrittiva, con riferimento a tutti i possibili casi che, pur astrattamente riconducibili nel campo logico - semantico delle disposizioni medesime, non risultino adeguatamente giustificati, in termini di ragionevolezza, dalla concreta esigenza di meglio tutelare gli interessi della massa degli stessi creditori anteriori. Da quando sin qui esposto deriva che, non essendo stata ancora presentata la proposta, e non essendovi pertanto stato alcun vaglio da parte del Tribunale in ordine alla sua ammissibilità, non può allo stato ritenersi sussistente la prededuzione, il cui riconoscimento presuppone un giudizio positivo circa il rapporto di strumentalità tra l'attività professionale da cui il credito trae origine rispetto alla procedura ed al ceto creditorio, in considerazione dei vantaggi arrecati in termini di accrescimento dell'attivo o di salvaguardia dell'integrità del patrimonio dell'imprenditore.

D'altro canto va rilevato che la proponente non deduce alcuna ragione di urgenza tale da indurre a ritenere indispensabile l'autorizzazione dei pagamenti, quali atti di straordinaria amministrazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, pertanto, va straordinaria amministrazione.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VII comma 1.f.

Rigetta la richiesta di autorizzazione ai pagamenti dei compensi ai professionisti indicati in istanza, atti di straordinaria amministrazione.

Si comunichi. anche al P.M.

Così deciso in Roma, 2 ottobre 2017

Depositata in Cancelleria il 04/10/2017